

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Maria Pia Ambrosetti
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 132.23 del 6 ottobre 2023

Violazione della LUMP da parte di enti pubblici: siamo nella legalità?

Signora deputata e signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 6 ottobre 2023, con la quale vengono posti alcuni quesiti concernenti l'applicazione della Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) da parte di enti pubblici.

Il settore monetario compete alla Confederazione (art. 99 cpv. 1 Cost.). Ai Cantoni non spetta alcuna competenza in questo settore.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande:

1. È effettivamente permessa la violazione della LUMP e dell'art. 5 Cost. da parte di enti pubblici, istituti pubblici parastatali e enti privati finanziati dallo Stato?

La domanda è fuorviante perché parte da un presupposto sbagliato da parte degli interroganti, secondo cui il pagamento tramite mezzi diversi dal contante sarebbe contrario alla legge. Evidentemente le leggi vanno sempre rispettate, ma vanno anche lette e interpretate correttamente.

Dal Messaggio della LUMP (FF 1999 6206, n. 122) si evince il carattere dispositivo dell'art. 3, e meglio: “Tuttavia, in assenza di altri accordi, solo il denaro riconosciuto dallo Stato (mezzi legali di pagamento) consente al debitore di liberarsi incondizionatamente di un debito pecuniario” (la sottolineatura è nostra).

La consigliera nazionale Prisca Birrer-Heimo con postulato 18.4399 del 14 dicembre 2018 aveva chiesto al Consiglio federale di esaminare la possibilità di trasformare l'obbligo di accettazione di denaro contante stabilito nell'articolo 3 della LUMP da norma dispositiva in norma cogente. Nel suo parere del 20 febbraio 2019¹, il Consiglio federale non ha espresso “alcuna preferenza per quanto riguarda la scelta del mezzo di pagamento (contanti, pagamenti con carta o altre possibilità): le economie domestiche e le imprese sono libere di decidere per quale soluzione optare. Si tratta di una scelta opportuna ed efficiente dal punto di vista economico. (...) Per i contanti (monete e biglietti

¹ <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20184399>

di banca) sussiste un obbligo di accettazione (art. 3 LUMP). A tal proposito si tratta tuttavia di una norma dispositiva, il che significa che è possibile derogarvi in caso entrambe le parti contraenti siano d'accordo e quindi decidere di pagare, ad esempio, con carta. Il Consiglio federale ritiene che non vi siano ragioni per limitare tale libertà contrattuale".

Per quanto riguarda i servizi citati nell'interrogazione dove non sarebbe più possibile pagare in contanti ma unicamente tramite carta di credito o applicazione (Rotonda di Locarno durante il Locarno Film Festival, posteggi presso stazioni FFS o del Comune di Lugano), si rileva che non concernono lo Stato del Canton Ticino ma altri enti. Essendo la competenza del settore monetario esclusivamente della Confederazione, non siamo competenti per esprimerci in merito. Rileviamo tuttavia in linea di principio che non è prerogativa esclusiva dei privati concludere contratti, ma che anche un ente pubblico può stipulare un contratto con un privato per i suoi servizi (come ad esempio i parcheggi).

2. Ammettendo valide le considerazioni portate dal Governo del Canton Grigioni e dalla Polizia Cantonale in merito al diritto dispositivo, tale diritto si estende a tutte le leggi? E se questo non è il caso, qual è la base giuridica per stabilire quali leggi sottostanno al diritto dispositivo e quali no?

Alcune disposizioni (come ad esempio artt. 370, 372, 413 cpv. 1, 544 cpv. 1 CO; 832 cpv. 2 CC; 4 LCA; 432 cpv. 2 CPP) sono di diritto dispositivo (per cui le parti vi possono derogare contrattualmente), mentre altre sono di diritto imperativo (la maggior parte). Vi sono poi delle disposizioni semi imperative, alle quali non è possibile derogare in sfavore di una delle parti contrattuali (ad esempio artt. 6 LCA; 259e, 362 CO).

Dopo questa breve premessa, lo scrivente Consiglio di Stato non ritiene sia un suo compito fornire lezioni di diritto a membri del legislativo cantonale affinché essi possano distinguere se una disposizione è di diritto dispositivo o imperativo. È semmai un loro dovere informarsi privatamente e non tramite la presentazione di atti parlamentari.

3. Dalle risposte degli enti governativi interpellati emerge che nella gerarchia delle fonti di diritto, la "Lex mercatoria" (vedi definizione in *Schweizerisches Juristisches Wörterbuch* di Peter Metzger) abbia preminenza rispetto alle leggi svizzere. Questa considerazione deriva dal fatto che i vari enti interpellati non sono in grado di citare alcuna legge scritta a sostegno di quanto affermano, e la "Lex mercatoria" sembra essere l'unica consuetudine autonoma del commercio internazionale a non avere una forma scritta. Il Consiglio di Stato può confermare questa interpretazione giuridica nella posizione assunta dagli enti a lui sottoposti (Polizie Comunali, Polizia Cantonale)?

Vedi risposta alla domanda 1.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.

Vogliate gradire, signora deputata e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Servizio giuridico Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)